



Comune di PIANCOGNO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEI VOLONTARI CIVICI

APPROVATO CON DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 IN DATA 30.11.2018

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 16 DEL
30.07.2025

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Articolo 3 - Requisiti richiesti

Articolo 4 - Formazione albo volontari comunali

Articolo 5 - Natura dell'attività di volontariato impieghi ed obblighi dei volontari

Articolo 6 - Disciplinare

Articolo 7 - Rinuncia e revoca

Articolo 8 - Assicurazione e mezzi

Articolo 9 - Trattamento dati personali

Articolo 10 - Riconoscimenti

Articolo 11 - Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle organizzazioni (associazioni e fondazioni) resta disciplinato da specifiche convenzioni ed accordi.
2. Il Comune di Piancogno riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel territorio comunale, sintomo di un'attenzione e di un attaccamento, in una logica di sussidiarietà. Promuove perciò e favorisce l'apporto di persone singole e gruppi alle iniziative promosse dal Comune e dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, ambientale e della solidarietà civile.
3. Il servizio di cui all'oggetto è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita ed investe attività di cui al successivo punto, nelle quali il Comune ha l'obbligo di intervenire per norme di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare il servizio già svolto direttamente da dipendenti comunali.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il servizio di volontariato può essere effettuato nei seguenti ambiti:

- assistenza e supporto alle manifestazioni e attività culturali, sportive, sociali, ricreative e religiose;
- supporto alle attività di informazione e diffusione delle iniziative comunali o degli organismi convenzionati con il Comune;
- piccole manutenzioni, pulizia aree verdi, monumenti, aiuole ed aree comunali che non richiedano attestati o qualificazioni specifiche, fatte salve le convenzioni in essere e future con enti e società esterne;
- monitoraggio del territorio con segnalazione di eventuali situazioni che richiedono l'intervento di operatori del Comune;
- supporto e collaborazione con la Polizia Locale per i servizi di regolamentazione della circolazione durante le cerimonie religiose, le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile e le attività scolastiche;
- supporto alle attività scolastiche e, altresì, alle fasi di ingresso e uscita dalle scuole con servizi di sorveglianza, accompagnamento progetto Piedibus e scuolabus.
- Pulizia e manutenzione del territorio, dei beni del patrimonio dell'Ente e delle strade della viabilità agro-silvo-pastorale.

Art. 3 – Requisiti richiesti

1. Possono svolgere attività di servizio volontario le persone aventi un'età non inferiore ai 18 anni oppure, previo esplicito consenso dei genitori o di chi eserciti la patria potestà, non inferiore ai 16 anni.
2. Possono svolgere i servizi di volontariato anche cittadini con invalidità, disabilità e limitazioni fisiche dovute al loro stato di salute, limitatamente ad attività compatibili con la propria condizione psico/fisica.
3. L'attività di volontariato da parte di soggetti minorenni è ammessa esclusivamente previa autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale e deve svolgersi sotto la costante

supervisione di quest'ultimo o di un soggetto maggiorenne formalmente incaricato della vigilanza.

Art. 4 – Formazione albo volontari comunali

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Amministrazione Comunale redige un elenco dei settori di attività nei quali si prevede la necessità di utilizzo dei volontari ed informa la cittadinanza circa la possibilità di iscrizione all'interno dello stesso.
2. Le persone interessate invieranno la loro adesione, in carta semplice, all'Ufficio Segreteria. Le domande dovranno indicare il possesso dei requisiti richiesti, l'attività che si intende svolgere, la disponibilità giornaliera e di durata del servizio di volontariato offerto.
3. Ricevute le domande e valutati i requisiti, i volontari ritenuti idonei verranno inseriti all'interno dell'apposito Albo dei volontari comunali, conservato dall'Ente.
4. L'operato dei volontari sarà concordato con gli interessati, tenendo conto degli interessi, capacità, potenzialità ed eventuali limitazioni dei singoli.
5. Prima di avviare il servizio, verrà attivato un breve e sintetico momento di formazione al fine di fornire le informazioni di base necessarie.
6. Sarà cura dei responsabili dei settori o uffici informare i volontari sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di dispositivi di protezione individuali, ove previsti.

Art. 5 – Natura dell'attività di volontariato impieghi ed obblighi dei volontari

1. L'attività di volontariato non costituisce in alcuno modo rapporto subordinato di qualunque tipo, essendo classificabile in attività prestata gratuitamente e volontariamente a favore della collettività, senza instaurazione di un rapporto di subordinazione gerarchica, senza vincolo del rispetto di un orario di lavoro prestabilito e senza obbligo di timbratura di cartellino di presenza.
2. Ciascun volontario svolgerà le proprie mansioni secondo le disposizioni assegnate dal responsabile del settore di riferimento, non dovrà eccedere e mettere a rischio la propria ed altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto ed alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà e servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine.
3. Qualora un volontario assuma comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone o cose o che in ogni caso, possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio, si applicano le sanzioni di richiamo, esclusione dal servizio, depennamento dall'albo.
4. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario. In caso di impedimento per malattia od altre cause il volontario, nel periodo in cui svolge il servizio, deve dare tempestiva informazione all'ufficio comunale competente.

Art. 6 – Disciplinare

1. All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra il Comune e singoli volontari, questi, unitamente al responsabile del settore cui verranno assegnati sulla base del piano di impiego concordato, sottoscriveranno un disciplinare, dove venga specificato:

a. per il Comune:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;

b. per i volontari:

- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per i fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale e può essere interrotta per qualsiasi momento con preavviso di 7 giorni;
- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

Art. 7 – Rinuncia e revoca

1. I volontari possono rinunciare al servizio avvisando nei tempi stabiliti il responsabile del settore o ufficio.
2. Il Comune può revocare l'incarico di volontario in caso di accertata inadempienza o per irregolarità riscontrate.

Art. 8 – Assicurazione e mezzi

1. I cittadini che svolgono servizio di volontario comunale sono assicurati a cura e spese dell'Ente, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia eventualmente per la responsabilità civile verso terzi.
2. Il Comune fornirà, a propria cura e spese, al volontario tutti i mezzi, le attrezzature o gli indumenti necessari allo svolgimento del servizio. Il volontario sarà dotato di vestiario che lo renda riconoscibile quale operatore dell'Ente. Tutto il materiale verrà riconsegnato al responsabile in caso di cessazione al servizio.
3. Qualora l'attività di volontariato preveda l'utilizzo di veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale, la relativa copertura assicurativa dovrà essere estesa anche all'impiego di autovetture, regolarmente immatricolati, revisionati e sottoposti alla prevista manutenzione ordinaria e straordinaria. L'utilizzo di macchine operatrici è consentito esclusivamente ai volontari in possesso delle specifiche abilitazioni, titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e circolazione stradale.

Art. 9 - Trattamento dati personali

1. I dati forniti dai richiedenti l'iscrizione all'Albo dei volontari del Comune di Piancogno sono acquisiti e trattati dal Comune (Titolare del trattamento) tramite i propri uffici nel rispetto delle norme in materia di riservatezza (privacy). I dati saranno trattati limitatamente agli aspetti correlati agli interventi di volontariato, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali), nonché ai sensi del d.lgs. n.196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.
2. I dati sono raccolti per l'iscrizione all'albo dei volontari del Comune di Piancogno e per garantire la copertura assicurativa; a tale scopo sono trasmessi alle compagnie di assicurazione. Non sono trasferiti al di fuori dell'UE. I dati vengono conservati fino alla richiesta di cancellazione dall'albo.
3. L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali.
4. Qualora, nello svolgimento di attività a favore dell'Ente, il volontario venga a conoscenza di dati per conto del Comune, egli è tenuto a:
 - mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati;
 - non comunicare tali dati a terzi, se non al Titolare del trattamento (Comune);
 - comunicare al Titolare, non appena ne abbia avuto conoscenza, eventuali violazioni dei dati personali anche sospette o incidenti di sicurezza da cui possano derivare tali violazioni.

Art. 10 – Riconoscimenti

Il Comune, riconoscendo il valore del servizio di volontariato prestato in forma del tutto gratuita, si riserva la facoltà di conferire attestati di partecipazione, con possibilità di encomio per l'impegno e la dedizione dimostrati.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore trascorso il quindicesimo giorno dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità da parte del Consiglio Comunale con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (ex 134, commi 3 e 4, del TUEL).